



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA e RUSSO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MARZO 2009

Modifica all’articolo 38 del testo unico sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di diffusione mediante mezzi radiotelevisivi e telematici delle sedute dei consigli comunali e provinciali

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si vogliono rendere le istituzioni democratiche trasparenti e accessibili, garantendo al cittadino il diritto di conoscere le istituzioni e gli eletti nelle fasi del processo decisionale. Rappresenta, questo, la traduzione dell'einaudiano fondamento della democrazia liberale: «conoscere per deliberare».

Oggi la diffusione presso la popolazione di strumenti informatici, di collegamenti *internet* e di canali satellitari istituzionali offrono nuove possibilità di trasparenza e di conoscenza delle istituzioni da parte dei cittadini, ed è quindi necessario ed opportuno incrementare tale trasparenza ad ogni livello, partendo proprio dai consigli comunali e provinciali. In particolare, la possibilità di controllo diretto da parte del cittadino elettore di ogni attività dei consigli comunali e provinciali costituisce una risorsa non più rinunciabile e non più rimandabile per il completamento e la piena realizzazione dei principi che sottendono all'esercizio dello Stato democratico.

Peraltro, l'affermarsi del diritto di accesso alle informazioni delle istituzioni rappresenta un traguardo notevole per le basi dello Stato di diritto in quanto la trasparenza del processo decisionale delle istituzioni contribuisce a consolidare il loro carattere democratico e ad accrescere la fiducia dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione.

Tentando di ricavare il principio di trasparenza direttamente dalla Costituzione, si osserva che essa, di per sé, non prevede l'obbligo di informare i cittadini circa le sedute dei consigli comunali e provinciali, ma una formulazione relativa a tale prescrizione si può ricavare direttamente dagli articoli relativi alle sedute del Parlamento che

«sono pubbliche» (articolo 64), alla pubblicazione delle leggi (articolo 73) e all'organizzazione della pubblica amministrazione (articoli 97-98).

Con il presente disegno di legge si introduce, dunque, l'obbligo da parte dei consigli comunali e provinciali, di diffondere per via telematica le sedute plenarie e quelle delle commissioni. Si dispone, altresì, che sia sempre consentita la diffusione delle sedute dei consigli comunali e provinciali e delle commissioni, mediante mezzi di comunicazione radiotelevisiva e telematica da parte di soggetti pubblici e privati diversi dai consigli medesimi.

Si segnala, peraltro, che gli articoli 10 e 38 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già garantiscono espressamente la pubblicità degli atti e delle sedute del consiglio comunale. Con specifico riferimento alle sedute consiliari, il citato articolo 38 rinvia al regolamento ivi previsto per l'introduzione di eventuali limiti al regime di pubblicità. A questo proposito, nel suo parere dell'11 marzo 2002, il Garante per la protezione dei dati personali ha avuto modo di osservare che «la diffusione delle immagini delle sedute comunali da parte della televisione locale deve ritenersi in generale consentita, anche senza il consenso degli interessati, sulla base di quanto disposto dall'articolo 25 della legge 1996, n. 675, e dal codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica». Oltretutto, prosegue il Garante, «non appare conforme alla normativa citata il fatto che la diffusione delle immagini sia limitata esclusivamente all'ambito comunale. Nel caso in cui, infatti, il comune non abbia escluso la loro diffu-

sione sulla base del regolamento di cui sopra, non risulta giustificata tale limitazione del diritto di cronaca. Diritto, questo, invece salvaguardato dalle norme sulla protezione dei dati personali. Né d'altra parte può ritenersi precluso al giornalista di esprimere eventuali opinioni o commenti durante le riprese televisive, rappresentando anche tale facoltà una modalità di espressione del diritto di libertà di manifestazione del pensiero tutelato dall'articolo 21 della Costituzione (al riguardo, si veda anche quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del codice deontologico sopra citato)».

La trasparenza delle istituzioni significa apertura verso la società civile, significa

apertura alla richiesta di informazione dall'esterno. La comunicazione, poi, oltre ad essere trasparente deve essere attiva e non deve attendere le sollecitazioni ma fornirle.

Se per il mondo istituzionale, dunque, la sfida è quella della trasparenza, per tutte le forze politiche la sfida è quella della responsabilità. Responsabilità delle istituzioni nel decidere e nel comunicare in maniera adeguata ma anche responsabilità dei *mass-media* nel trasmettere e commentare l'operato della politica. E responsabilità dei cittadini nel vigilare e sollecitare entrambe le parti, dando o togliendo consenso, a svolgere al meglio il proprio ruolo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

1. All'articolo 38 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

«7-bis. Al fine di garantire il diritto di accesso e di informazione di cui all'articolo 10, i consigli comunali e provinciali sono tenuti ad assicurare, per via telematica, la diffusione delle sedute plenarie e delle commissioni.

7-ter. Le sedute di cui al comma 7-bis possono in ogni caso essere trasmesse, mediante mezzi di comunicazione radiotelevisiva e telematica, da soggetti pubblici e privati diversi dai consigli comunali e provinciali.

7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter si applicano fatti salvi i casi disciplinati dai regolamenti dei consigli comunali e provinciali a tutela del diritto alla riservatezza dei dati personali, prevista dal codice in materia dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».